

# Rassegna giuridica

febbraio 2011

## Sommario

### Norme internazionali

#### ONU

##### Assemblea Generale

Risoluzione del 21 dicembre 2010, n. 65/183, *United Nations Literacy Decade: education for all.* ..... 2

### Norme europee

#### Unione europea

##### Commissione europea

Comunicazione 17 febbraio 2011, COM(2011)66 definitivo, *Educazione e cura della prima infanzia: consentire a tutti i bambini di affacciarsi al mondo di domani nelle condizioni migliori.* ..... 2

### Norme italiane

#### Parlamento

A.S. n. 1568 *Modifiche al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e altre disposizioni a tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori*, approvato definitivamente il 30 marzo 2011. Non ancora pubblicato. .... 3

#### Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le pari opportunità

Decreto 21 dicembre 2010, n.254, *Regolamento recante modifica al decreto 30 ottobre 2007, n.240, che regola la composizione e i compiti dell'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile*, pubblicato in GU del 2 febbraio 2011, n. 26. .... 5

### Giurisprudenza

#### Corte di Cassazione

Sezione I civile, Sentenza del 14 febbraio 2011, n. 3572. .... 5

### Norme regionali

#### Regione Sardegna

Legge regionale 7 febbraio 2011, n. 8, *Istituzione del Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza*, pubblicata nel B.U. Sardegna 18 febbraio 2011, n. 5. .... 6

#### Regione Campania

Legge regionale 11 febbraio 2011, n. 2, *Misure di prevenzione e di contrasto alla violenza di genere*, pubblicata nel B.U. Campania 14 febbraio 2011, n. 11. .... 7

## Norme internazionali

### ONU

#### Assemblea Generale

Risoluzione del 21 dicembre 2010, n. 65/183, *United Nations Literacy Decade: education for all.*

L'Assemblea Generale, nell'ambito del Decennio dell'Alfabetizzazione proclamato dalle Nazioni Unite per gli anni 2003-2013, affronta, con la Risoluzione in oggetto resa pubblica il 4 febbraio 2011, il c.d. tema dell'«istruzione per tutti» proponendo l'ambizioso obiettivo di aumentare del 50% il tasso di alfabetizzazione per tutti i giovani e i bambini (sia dei Paesi in via di sviluppo che sviluppati) entro il 2015; e ciò con la consapevolezza di contribuire anche alla riduzione della povertà. Del resto, scorrendo i dati che sono emersi dalle ultime stime dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione la Scienza e la Cultura, si evidenzia una situazione che non può che destare una viva preoccupazione a causa degli inaccettabili livelli di alfabetizzazione: secondo questi dati nel mondo vi sono ancora oggi circa 790 milioni di persone analfabete, 70 milioni di bambini in età scolare non frequentano la scuola e alcuni milioni di giovani la abbandonano dopo averla iniziata senza avere raggiunto un adeguato livello di alfabetizzazione idoneo a consentirgli di partecipare attivamente e consapevolmente alla vita sociale. Ed è, questo, un problema che resta nonostante che l'alfabetizzazione sia un diritto umano già riconosciuto come tale nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo (firmata a Parigi il 10 dicembre 1948) quando si riconobbe l'istruzione di base come diritto umano e l'alfabetizzazione come strumento chiave di apprendimento per tutti.

D'altra parte, seppure questo diritto sia disatteso in varie parti del mondo e, l'impegno per un'alfabetizzazione globale sia stato, ad oggi, insufficiente sia a livello nazionale che internazionale, non devono essere interrotti, ma anzi rafforzati, gli sforzi intrapresi fino ad oggi. Tuttavia, se le opportunità formative dipendono proprio dall'alfabetizzazione, essenziale per sradicare la povertà, ridurre la mortalità infantile, arginare la crescita della popolazione, raggiungere la parità tra i sessi (su 796 milioni di persone analfabete, ben due terzi sono donne), garantire lo sviluppo sostenibile, la pace e la democrazia, anche l'alfabetizzazione stessa per venire incontro alle richieste della globalizzazione crescente ha bisogno di essere «rinnovata». In questo senso l'Assemblea sollecita ad imparare ad utilizzare nuove forme di alfabetizzazione e, quindi, a sviluppare la capacità di individuare e valutare le informazioni in modi diversi perché una formazione scolastica di base di buona qualità mette in grado i giovani alunni di apprezzare e scegliere in futuro l'apprendimento a vita. Su questo punto l'Assemblea sollecita i governi ad assumere la guida nel coordinamento delle attività del Decennio a livello nazionale, portando gli attori nel quadro di un dialogo costante di collaborazione sulla formulazione delle politiche, l'attuazione e la valutazione degli sforzi per l'alfabetizzazione a vita, ricordando che quando i genitori sono alfabetizzati sono più propensi a mandare i figli a scuola e le persone maggiormente istruite saranno in grado di accedere alle opportunità di formazione continua creando società alfabetizzate più adatte a soddisfare le esigenze di sviluppo di uno Stato.

## Norme europee

### Unione europea

#### Commissione europea

Comunicazione 17 febbraio 2011, COM(2011)66 definitivo, *Educazione e cura della prima infanzia: consentire a tutti i bambini di affacciarsi al mondo di domani nelle condizioni migliori.*

Con la Comunicazione del 17 febbraio 2011, la Commissione europea avvia, per la prima volta, un piano d'azione volto ad assicurare ad ogni bambino in età pre-scolare (in quasi tutti i paesi dell'Unione europea l'istruzione obbligatoria inizia all'età di 5 o 6 anni) una "crescita intelligente, sostenibile e inclusiva". Ciò perché, come ha spiegato Androulla Vassiliou - Commissario europeo responsabile per l'istruzione, la cultura, il multilinguismo e la gioventù - investendo nell'educazione e nella cura della prima infanzia (Early Childhood Education and Care - ECEC), quindi nel momento in cui i minori gettano le

basi per ogni futura forma di apprendimento, s'investe anche sul futuro dell'Europa stessa. Infatti, porre le basi per un felice e fruttuoso sviluppo personale aiutando i bambini a superare, fin dalla più tenera età, le situazioni di disagio in cui si possono trovare (in Europa vi sono circa 19 milioni di bambini con meno di sei anni e, tra questi, uno su cinque è esposto al rischio di povertà) significa conseguire due importantissimi risultati: creare le premesse per avere, in futuro, una forza lavoro fortemente qualificata in grado di contribuire ai prossimi cambiamenti tecnologici e quindi, di garantire un ruolo da protagonista all'Unione europea nello sviluppo economico mondiale, e ottenere un sicuro risparmio di risorse, visto che un'educazione prescolastica valida è nettamente più efficace degli interventi che si possono effettuare successivamente. Pertanto, una buona educazione e cura della prima infanzia oltre ad essere lo strumento più efficace per i minori permette anche un futuro risparmio di denaro. Infatti essa, oltre a dare ai giovani dell'Unione opportunità migliori per la loro crescita sia personale che lavorativa, comporta anche per i contribuenti, costi sempre inferiori rispetto a quelli che sarebbero chiamati a sostenere per l'assistenza sanitaria ed i servizi ospedalieri, i corsi di recupero scolastico, il welfare e l'ordine pubblico.

È per questo che la Commissione, nonostante questa sia una materia che rientra essenzialmente nella competenza degli Stati membri, interviene con la Comunicazione per rispondere alle richieste degli Stati (nel maggio 2009 hanno approvato il Quadro strategico per la cooperazione europea nel settore dell'istruzione e della formazione per verificare i progressi realizzati nell'Ue, migliorare l'accesso all'educazione precoce ed ai servizi di custodia dell'infanzia, e infine, identificare le pratiche migliori) di avviare un processo di cooperazione sull'ECEC al fine di offrire, a tutti, l'accesso all'educazione e alla cura dell'infanzia nonché migliorare la qualità dell'offerta mediante servizi ben integrati e fondati su una visione comune. Certamente già oggi è possibile ritrovare alcuni esempi di pratiche ottimali ECEC all'interno degli Stati membri dell'Unione ma, adesso, la Commissione si propone di aiutare gli Stati membri ad identificare, analizzare e diffondere le forme di intervento ECEC più efficaci per trasporle nei vari contesti nazionali. In questo senso le proposte della Commissione prevedono: un accesso universale a un'educazione prescolastica di qualità, basata su finanziamenti stabili e sulla buona governance; un approccio integrato all'istruzione e ai servizi di custodia dell'infanzia che tenga conto dei bisogni dei bambini in modo onnicomprensivo; curricoli adattati all'età che presentino il giusto equilibrio tra le abilità più tecniche e quelle trasversali; una maggiore attenzione alla professionalizzazione del personale assicurando qualifiche, salari e condizioni di lavoro appropriati; sistemi di garanzia della qualità e standard al fine di monitorare i progressi.

Le proposte della Commissione saranno discusse a maggio dai ministri dell'istruzione dell'Ue i quali indicheranno gli obiettivi più urgenti d'intervento, mentre la Commissione incoraggerà lo scambio di idee e di conoscenze a partire dalle politiche che risulteranno più efficaci. La Commissione, inoltre, definirà le priorità per gli investimenti nell'ambito dell'educazione e della cura della prima infanzia attraverso il Fondo sociale europeo e il Fondo europeo di sviluppo regionale nonché facendo leva sul programma di apprendimento permanente e sul settimo Programma quadro di ricerca e sviluppo.

## Norme italiane

### Parlamento

*A.S. n. 1568 Modifiche al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e altre disposizioni a tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori, approvato definitivamente il 30 marzo 2011. Non ancora pubblicato.*

Il disegno di legge n. 2568 approvato in via definitiva dal Senato, le cui disposizioni troveranno applicazione solo a partire dal gennaio 2014, prevede l'innovazione di alcune norme del codice di procedura penale e dell'Ordinamento Penitenziario (legge 354/1975) che disciplinano la problematica delle madri detenute e, più in particolare, della salvaguardia del loro rapporto con i figli piccoli. Infatti, se ogni sentenza di condanna ad una pena detentiva pronunciata a carico di un soggetto comporta sempre delle conseguenze anche sui suoi familiari, ciò è ancora più vero quando la condanna viene pronunciata a carico di una madre con dei figli piccoli. In proposito, è opportuno ricordare che il mantenimento delle relazioni familiari è indicato come risorsa nel percorso di reinserimento sociale per ogni detenuto dall'art. 15 dell'Ordinamento Penitenziario e che, più recentemente nel 2009, sono stati previsti percorsi facilitati

per i bambini che devono incontrare il genitore detenuto con la circolare n. 16/2007 intitolata " *Trattamento penitenziario e genitorialità*".

Del resto il nostro ordinamento giuridico impegna il legislatore, sia per le previsioni contenute nella Carta fondamentale che per quelle previste in alcuni atti di diritto internazionale, a tener in grande considerazione la situazione delle madri detenute con bambini. Basta pensare all'art 31 della Costituzione che tutela la maternità e l'infanzia (e quindi, anche il diritto del minore a crescere non separato dalla madre e in un ambiente il più possibile favorevole al suo sviluppo), all'art 27 della stessa fonte del diritto che stabilisce il principio che la responsabilità penale è personale (per cui non è corretto far crescere un minore in un carcere per tutelare il suo diritto a vivere con la madre mettendolo, di fatto, nelle condizioni *sic et simpliciter* di un recluso) e tra le altre fonti internazionali, alla Raccomandazione 1469 del 2000 nella quale l'Assemblea parlamentare del Comitato per gli Affari Sociali, la Salute e la Famiglia, del Consiglio d'Europa, si occupa di "Madri e bambini in carcere".

Per questi motivi con la legge in commento il legislatore si propone di conciliare due opposte esigenze: limitare la presenza nelle carceri di bambini figli di detenute, e allo stesso tempo, garantire la sicurezza dei cittadini rispetto alle madri con figli minori che abbiano commesso reati per i quali è prevista la pena della reclusione. In questo senso la prima novità che è stata introdotta con la legge in esame è stata la riduzione dei rigidi limiti applicativi previsti dalla vigente legge 40/2001 (che ha introdotto nell'ordinamento penitenziario nuovi tipi di misure alternative per donne madri, nonché modalità di assistenza all'esterno dei figli minori) che, di fatto, hanno finora impedito alla magistratura un'ampia applicazione della stessa unitamente (quando le misure alternative al carcere non possono lo stesso trovare applicazione) all'incentivazione al ricorso a strutture che limitino ai bambini la percezione di trovarsi in una condizione restrittiva per garantire loro una convivenza serena con la madre detenuta.

Più specificatamente le modifiche introdotte dalla nuova legge sul codice di procedura penale possono così essere sintetizzate: finora la detenzione cautelare in carcere era esclusa per le madri fino al compimento del terzo anno di età del figlio, adesso, con la modifica all'art. 275 c.p.p viene ampliato il limite di età stabilendo che la detenzione in carcere per le madri possa essere disposta solo dopo il compimento del sesto anno di vita del figlio. E, se per cause eccezionali si renderà comunque necessaria la detenzione, la stessa dovrà essere disposta - sia che si tratti di custodia cautelare che di espiazione di una pena detentiva stabilita con sentenza passata in giudicato - dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria presso un tipo di istituto a "custodia attenuata" per detenute madri. Si tratta dei c.d. I.C.A.M. cioè strutture realizzate al di fuori degli istituti penitenziari, dotate di sistemi di sicurezza non riconoscibili dai bambini e, pertanto, con caratteristiche di ambiente familiare che non ricordando il carcere riducono il rischio d'insorgenza di problemi legati allo sviluppo della sfera emotiva e relazionale dei bambini.

Inoltre, la legge in commento interviene sull'art. 47 quinquies dell'Ordinamento Penitenziario (introdotto dalla legge 40/2001) riguardante il regime della custodia delle madri con prole di età non superiore a dieci anni il quale prevede che se non sussiste un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti e se vi è la possibilità di ripristinare la convivenza con i figli, le detenute madri possono essere ammesse ad espiaire la pena nella propria abitazione, o in altro luogo di privata dimora, ovvero in luogo di cura, assistenza o accoglienza, al fine di provvedere alla cura e all'assistenza dei figli, dopo l'espiazione di almeno un terzo della pena, ovvero dopo l'espiazione di almeno quindici anni nel caso di condanna all'ergastolo. Adesso la portata di questa previsione normativa viene allargata prevedendo per la madre la possibilità di espiaire anche il terzo della pena o i primi quindici anni in un ICAM, nella propria abitazione, o in altro luogo di privata dimora, ovvero in luogo di cura, assistenza o accoglienza (precisando che ciò vale se non sussiste un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti o concreto pericolo di fuga); presso le case famiglia protette, ove realizzate (individuate con decreto del Ministro della giustizia, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali). Tale disciplina, comunque, non è applicabile per espressa previsione del legislatore nel caso di condanna per i reati di grave allarme sociale previsti dall'articolo 4-bis della legge n. 354 del 1975.

Infine, con l'introduzione dell' articolo 21-ter della legge n. 354 del 1975 viene stabilito l'obbligo per il magistrato di sorveglianza o, in ipotesi di assoluta urgenza per il direttore dell'istituto, di concedere il permesso alla detenuta o all'imputata di visitare il minore malato in imminente pericolo di vita o in gravi condizioni di salute e di assisterlo durante le visite specialistiche con modalità che, nel caso di ricovero ospedaliero, devono tener conto della durata del ricovero e del decorso della patologia. In questo caso,

come del resto per le altre disposizioni su ricordate, è prevista la possibilità che ne possa beneficiare il padre ma solo qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza ai figli.

## Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le pari opportunità

Decreto 21 dicembre 2010, n.254, *Regolamento recante modifica al decreto 30 ottobre 2007, n.240, che regola la composizione e i compiti dell'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile*, pubblicato in GU del 2 febbraio 2011, n. 26.

Il Ministro per le pari opportunità - sulla base l'articolo 17 della legge 3 agosto 1998 n. 269 che attribuisce alla Presidenza del Consiglio dei Ministri le funzioni di coordinamento delle attività svolte dalle pubbliche amministrazioni in materia di prevenzione, assistenza e tutela dei minori dallo sfruttamento sessuale e dall'abuso sessuale - adotta il regolamento che modifica il decreto ministeriale 30 ottobre 2007 n. 240 in questo modo: agli articoli 1, 2, commi 2, 3, 4 e 5 le espressioni «Ministro delle politiche per la famiglia», «Dipartimento per le politiche della famiglia» e «Capo del Dipartimento per le politiche della famiglia», vengono sostituite da «Ministro per le pari opportunità», «Dipartimento per le pari opportunità» e «Capo del Dipartimento per le pari opportunità». Invece, il comma 1 dell'articolo 2 è sostituito in questo modo: «*L'Osservatorio opera presso il Dipartimento per le pari opportunità, è presieduto dal Capo del Dipartimento per le pari opportunità ed è composto da cinque componenti designati dal Ministro per le pari opportunità, di cui uno con funzioni di coordinatore tecnico scientifico, da un componente designato dal Ministro o Sottosegretario di Stato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega per le politiche della famiglia, da tre componenti designati rispettivamente dal Capo della Polizia e dai Comandanti Generali dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza nonché da tre componenti designati dalle associazioni nazionali maggiormente rappresentative nel settore della lotta al fenomeno dell'abuso e dello sfruttamento sessuale in danno dei minori*».

## Giurisprudenza

### Corte di Cassazione

Sezione I civile, Sentenza del 14 febbraio 2011, n. 3572

Con la sentenza 3572 la prima sezione civile della Corte di Cassazione rigetta il ricorso di una donna, non sposata e non convivente, che aveva ottenuto l'adozione di una bambina russa grazie ad un provvedimento emesso da un giudice degli Stati Uniti e che, successivamente, aveva chiesto al giudice italiano il riconoscimento di tale provvedimento con gli effetti dell'adozione legittimante in forza del fatto di aver lungamente soggiornato nel paese straniero e di avervi anche preso la residenza. La donna, infatti, aveva presentato ricorso alla suprema Corte di Cassazione in quanto il giudice a cui si era rivolta nel primo grado di giudizio aveva dichiarato efficace il provvedimento di adozione pronunciato dal giudice d'oltre oceano ma solo come adozione "in casi particolari" e, quindi, senza gli effetti tipici dell'adozione "legittimante". In questo senso, è appena il caso di ricordare che l'adozione in casi particolari (possibile solo nelle ipotesi espressamente previste dall'art 44 della legge 184/1983, le quali concernono tutti i casi di minori orfani di entrambi i genitori richiesti in adozione da parenti entro il sesto grado o da persone a cui sono legati da un preesistente rapporto stabile e duraturo, del coniuge del genitore dell'adottando, dei minori con handicap o svantaggi, e comunque, sempre quando "sia constatata l'impossibilità di affidamento preadottivo") a differenza di quella legittimante non ha l'effetto di far diventare *tout court* l'adottato figlio legittimo dell'adottante, ma viceversa, colloca l'adottato in uno *status* sensibilmente diverso in cui permangono a suo carico diritti e doveri verso la sua famiglia d'origine.

Il ricorso della donna viene respinto dalla Suprema Corte con la motivazione che, correttamente, il giudice che ha emanato la sentenza impugnata dalla ricorrente ha riconosciuto al provvedimento del giudice U.S.A. il valore di adozione in casi particolari di cui all'art. 44 lett. d) della vigente legge sull'adozione (legge 184/1983). Infatti, è questo l'articolo che deve trovare applicazione quando il minore ha instaurato un solido legame affettivo con una persona singola, tanto solido da rendere "impossibile l'affidamento preadottivo a terzi". Mentre, come spiega la Corte di Cassazione, l'articolo 6 della legge

184/83 stabilisce inequivocabilmente che l'adozione legittimante è consentita solo a coppie unite in matrimonio da almeno tre anni e che tra i coniugi non deve sussistere e non deve avere avuto luogo negli ultimi tre anni separazione personale neppure di fatto. Pertanto, per effetto dell'articolo 29 bis della stessa legge (introdotto dall'articolo 3 della legge 476/98 intitolata *Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a L'Aja il 29 maggio 1993. Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in tema di adozione di minori stranieri*) che per quanto riguarda le condizioni per il rilascio della dichiarazione si rifà all'art. 6 sopra citato, anche per le adozioni internazionali deve escludersi "che allo stato della legislazione vigente, soggetti singoli possano ottenere il riconoscimento in Italia dell'adozione di un minore pronunciata all'estero con effetti legittimanti".

D'altra parte, la stessa Corte, nella parte conclusiva della sentenza precisa, come già aveva affermato nel 2006 con la sentenza n. 6078, che "il legislatore nazionale ben potrebbe provvedere, nel concorso di particolari circostanze, ad un ampliamento dell'ambito di ammissibilità dell'adozione di minore da parte di una singola persona anche con gli effetti dell'adozione legittimante" e aggiunge che, qualora fosse adottata una legge che la prevedesse, essa sarebbe conforme al diritto internazionale e, in particolare alla Convenzione di Strasburgo in materia di adozione di minori del 24 aprile 1967 (ratificata dall'Italia con legge n. 357 del 1974) che consentiva agli Stati contraenti la possibilità di prevedere per i minori più tipi di adozione. Del resto, anche la Corte Costituzionale ha lasciato uno spiraglio alla possibilità che possano accedere all'adozione anche le persone singole o le coppie di fatto con l'ordinanza 347 del luglio 2005. In quell'occasione, infatti, la Corte Costituzionale ha affermato che "ferma restando la preferenza dell'adozione a favore delle coppie sposate, la soluzione legislativa potrebbe apparire irragionevole, ove si tratti di bambini in stato di abbandono, per cui non vi sia possibilità concreta di adozione se non in favore di persone singole (art 2 Cost.) nonché in contrasto col diritto del minore italiano o straniero in stato di abbandono ad essere allevato in ambiente idoneo (art. 30 Cost.) e che limitare l'adozione internazionale alle coppie comporterebbe una discriminazione contro i bambini stranieri (art. 2 Cost.)".

## Norme regionali

### Regione Sardegna

Legge regionale 7 febbraio 2011, n. 8, *Istituzione del Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza*, pubblicata nel B.U. Sardegna 18 febbraio 2011, n. 5.

Con l'approvazione definitiva da parte del Consiglio regionale della legge 8/2011 che ha istituito la figura del Garante per i minori, la Regione Sardegna colma un vuoto normativo della propria legislazione minorile andandosi ad aggiungere alle regioni che si erano già dotate di quest'organo di garanzia.

Con questa legge, in particolare, la Sardegna affida al Garante la difesa e la verifica dell'attuazione dei diritti dei minori attraverso numerose azioni finalizzate alla promozione del diritto alla vita, alla famiglia, all'istruzione, all'assistenza socio-sanitaria, alla sopravvivenza e alla partecipazione alle decisioni che li riguardano, il tutto tenendo sempre conto del loro superiore interesse.

Uno dei compiti specifici del Garante è quello di salvaguardare e garantire i diritti e gli interessi di tutti i minori sul territorio facendo riferimento alle disposizioni sancite dall'ordinamento internazionale, europeo e nazionale. Gli altri compiti riguardano la promozione della conoscenza e l'affermazione dei diritti individuali, sociali e politici delle generazioni più giovani e l'assunzione di ogni iniziativa che possa sfociare nella loro concreta realizzazione. Il Garante che, peraltro, ha il compito di rappresentare i diritti e gli interessi dei minori presso tutte le sedi istituzionali regionali, deve anche segnalare ai servizi sociali e all'Autorità giudiziaria le situazioni che richiedono interventi urgenti di ordine assistenziale o giudiziario e di esercitare le proprie funzioni anche nei confronti di bambini e ragazzi ospitati in ambienti esterni alle famiglie. Inoltre deve accogliere le segnalazioni provenienti da persone anche di minore età, dalle famiglie, dalle scuole, dalle associazioni ed enti, in ordine a qualsiasi caso di violazione dei diritti, e comunicare alle Amministrazioni i casi di violazione di diritti, atti, fatti, comportamenti anche solo ritardati o addirittura omessi o comunque irregolarmente compiuti, di cui abbia avuto conoscenza da soggetti pubblici e privati o da parte di persone singole, anche se minori. Dovrà, altresì, collaborare con le amministrazioni pubbliche o con i soggetti pubblici e privati che abbiano competenza sui minori,

relativamente a fattori di rischio o situazioni ambientali carenti o inadeguate. E infine, su richiesta degli organi regionali, provinciali e comunali competenti, il Garante sarà chiamato ad esprimersi in merito a pareri, proposte e rilievi su progetti di legge, di regolamento e di atti amministrativi in ordine al possibile ed eventuale impatto su bambini e ragazzi e a collaborare agli interventi di raccolta ed elaborazione di tutti i dati relativi alla condizione dell'infanzia e dell'adolescenza in ambito regionale (come previsto dalla legge 451/1997, legge sull'istituzione della Commissione parlamentare per l'infanzia e dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia).

## Regione Campania

Legge regionale 11 febbraio 2011, n. 2, *Misure di prevenzione e di contrasto alla violenza di genere*, pubblicata nel B.U. Campania 14 febbraio 2011, n. 11.

Questa nuova legge della Regione Campania si inserisce nel quadro degli obiettivi indicati dalla precedente ed innovativa legge regionale 11/2005, la quale prevedeva che la Regione istituisse e si dotasse di centri e case di accoglienza ed assistenza per le donne maltrattate.

La sua approvazione, infatti, comporta che, almeno sul territorio campano, qualsiasi forma o grado di violenza di genere debba intendersi come violazione dei diritti umani fondamentali e, contestualmente, che la Regione si impegni nel dettare norme finalizzate al contrasto e alla prevenzione di questo fenomeno. Specificatamente con il termine "violenza di genere" viene indicato "*ogni atto di violenza commesso in ambito familiare, extrafamiliare o sui luoghi di lavoro, a causa dell'appartenenza di genere o dell'orientamento sessuale, che abbia o possa avere come risultato un danno o una sofferenza fisica, sessuale o psicologica per le vittime, comunitarie e non, incluse le minacce di tali atti, la persecuzione, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, indipendentemente dall'orientamento politico, religioso o sessuale delle stesse vittime*". È evidente che la Regione Campania abbia sentito la necessità di legiferare su questo tema perché da un lato la società persegue con più forza di quanto facesse negli anni passati l'integrazione e l'ampliamento dei diritti delle persone, ma parallelamente crescono fenomeni di estrema intolleranza e discriminazione che sfociano, soprattutto fra i ragazzi e le ragazze, in vera e propria violenza di impronta sessista e omofoba.

Così, seguendo quanto già stabilito dalla normativa comunitaria e nazionale, la Campania organizza il suo territorio con specifiche misure atte a tenere sotto controllo e monitorare il fenomeno proponendo numerosi interventi che vanno dall'attivazione di un presidio anti violenza in ogni ambito territoriale al coinvolgimento del Terzo settore e degli operatori coinvolti a tutti i livelli; ad interventi di prevenzione tramite la sensibilizzazione dell'opinione pubblica; alla tutela ed il sostegno alle donne ed a tutte le persone vittime di violenza di genere, riconoscendo ogni forma di intolleranza, con particolare riguardo all'omofobia e al bullismo.

La legge è particolarmente sensibile ed originale nell'affrontare sul piano della comunicazione pubblica e dell'educazione, la promozione di una cultura che si basi concretamente sul rispetto delle differenze sessuali e di genere: l'ottica di prevenzione del fenomeno prevede, per esempio, la stipula di un'intesa col Provveditorato agli Studi per l'effettuazione di corsi di studio sulla violenza e sulla divulgazione della cultura della non violenza, nelle scuole di ogni ordine e grado, in modo che fin da bambini l'educazione sia in tal senso. Infine, al fine di rieducare e di prevenire, la Regione prevede la stipula di intese col Provveditorato dell'amministrazione penitenziaria per attivare programmi per favorire nei soggetti maltrattanti una rielaborazione critica della propria condotta violenta.